



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 56 DEL 25/09/2023
PIANI FORMATIVI STRATEGICI
Cantieri dell'innovazione sostenibile

– FONDO DI ROTAZIONE –

Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
1.1.	Obiettivi	3
1.2.	Ambiti di intervento	3
2.	Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi	5
3.	Presentatori e attuatori.....	5
3.1.	Associazioni temporanee	7
3.2.	Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee	7
3.3.	Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano	8
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	9
5.	Regime d'aiuti.....	10
6.	Risorse dell'Avviso.....	11
7.	Accordo di condivisione sindacale	11
8.	Tipologia di attività ammissibili	13
8.1.	Attività non formative propedeutiche ammesse (fase I)	13
8.2.	Attività formative ammissibili (FASE II)	14
9.	Durata	15
10.	Parametri di contributo per i piani.....	16
11.	Valutazione Piani Aziendali	16
12.	Formazione delle Graduatorie	20
13.	Riesame della valutazione dei piani	20
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	21
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	22
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	22
16.1.	Effetti dell'inammissibilità parziale	24
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	24
18.	Verifiche successive	24
19.	Convenzione	24
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	25
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	25
22.	Riconoscimento del contributo	26
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	26
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti.....	26
25.	Tutela dei dati personali	26
26.	Norma di rinvio	26



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop –, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, con il presente Avviso strategico vuole sostenere la competitività ed il posizionamento delle imprese aderenti supportandole nei processi di innovazione organizzativa, di transizione green e digitale, di riorganizzazione, di costruzione di reti territoriali, di progettazione di nuove figure professionali, di nuovi prodotti e nuovi servizi.

1.1. Obiettivi

L'avviso ha un duplice obiettivo:

- 1. da un lato supportare scelte imprenditoriali verso processi di produzione e distribuzione virtuosi**, a basso impatto ambientale, equi e ad alto valore sociale e territoriale;
- 2. dall'altro incentivare la diffusione e promozione delle esperienze realizzate attraverso la condivisione e la divulgazione degli strumenti, delle metodologie e delle progettualità.**

1.2. Ambiti di intervento

L'avviso è rivolto alle imprese aderenti che stanno progettando procedure e prassi organizzative e gestionali dove i temi dello sviluppo sostenibile si concretizzano in uno o più ambiti di sperimentazione di seguito elencati; all'interno degli ambiti vengono citati a titolo esemplificativo alcune delle attività che possono rientrare nel piano formativo a seconda dello stato di avanzamento del progetto di sviluppo che sia in corso di realizzazione o in fase di progettazione:

1. Certificazione di genere

Rientrano in quest'ambito la sperimentazione di strumenti e processi di analisi e misurazione per la riduzione del divario di genere; l'analisi delle organizzazioni in un'ottica di genere; la misurazione della convenienza: i costi di non parità, l'ottica di genere per la qualità dei processi organizzativi, i bilanci di genere; la gestione carriere nelle organizzazioni: flessibilità oraria, strumenti a favore della conciliazione, servizi aziendali e politiche integrate sul territorio; fare formazione in un'ottica di genere; sensibilizzare dentro e fuori le organizzazioni.

2. Transizione partecipata alle energie rinnovabili

Rientrano in questo ambito la progettazione e la sperimentazione dei processi e delle fasi *per una transizione partecipata alle energie rinnovabili*. Gli strumenti e le pratiche per superare le barriere al cambiamento, gli investimenti possibili, l'analisi del rischio, la forma giuridica, le competenze necessarie, la ricerca di nuove entrate, lo studio di fattibilità per individuare equilibrio tra sostenibilità economica e minimizzazione degli impatti dell'installazione degli impianti, l'individuazione dei soggetti da coinvolgere: cittadini, associazioni, imprese ed enti locali per la creazione del partenariato, cogestione e coprogettazione. L'analisi e la formazione sulla scalabilità del potenziale delle rinnovabili e le sue implicazioni in termini di partecipazione, modalità di distribuzione e progettazione servizi aggiuntivi ecc. ecc.



3. **Cooperative di comunità e sviluppo locale**

Rientrano in questo ambito la progettazione e la sperimentazione di pratiche di sviluppo locale in particolare in aree marginali dove più intensi sono i bisogni e più deboli le capacità di rispondervi, dei processi di rigenerazione dei territori e delle fasi per la costituzione di cooperative di comunità; dall'individuazione dei fabbisogni comuni al reperimento delle risorse, dallo studio di fattibilità della sostenibilità economico-finanziaria, alla definizione delle strategie e del modello di business, dalla condivisione dell'idea progettuale, all'accompagnamento delle capacità progettuali, alle modalità di coinvolgimento delle comunità, dei portatori di interessi, di risorse e dei beneficiari.

4. **Piattaforme cooperative e/o comunitarie**

Rientrano in questo ambito tutte le attività e i percorsi necessari a definire modelli di proprietà e di governance non estrattivi dove la tecnologia è utilizzata per sostenere le attività di cooperative, nella produzione e fruizione di beni e servi, con esperienze e sperimentazioni che rispondono alle esigenze dei soci e delle comunità di appartenenza.

5. **Nuove forme dell'abitare**

Rientrano in questo ambito l'insieme di attività per la progettazione e lo sviluppo di pratiche finalizzate a fornire alloggi adeguati in contesti inclusivi e sostenibili: residenze con spazi di vita in comune destinati alla socializzazione, alle attività culturali, servizi comuni, progetti abitativi che mirano al coinvolgimento diretto ed attivo dei residenti- progetti di auto recupero, autocostruzione o cohousing, progetti abitativi che offrono servizi particolari a fasce deboli sotto forma di assistenza domiciliare e/o di interventi di sostegno educativo e/o di fruizione culturale, ecc. ecc.

6. **Nuovi modelli organizzativi e di governance cooperativa**

Rientrano in questo ambito le pratiche di costruzione di modelli organizzativi e di governance coerenti con i principi e valori dell'agire cooperativo attualizzandoli in un conteso socio-economico in continua evoluzione: attualizzazione del concetto di scopo mutualistico, modalità di esercizio democratico del potere decisionale, capacità di valorizzare le motivazioni intrinseche dei soci; sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e modalità retributive eque e trasparenti; nuove forme di cooperazione tra cooperative e creazioni di reti collaborative tra organizzazioni differenti al fine di condividere la progettazione e l'utilizzo di infrastrutture e tecnologie, oltre che di valorizzare asset locali ecc. ecc.

7. **Forme di economia circolare**

Rientrano in questo ambito le attività di ricerca e sviluppo di soluzioni per ottimizzare i propri processi aziendali e produttivi, nell'ottica di minimizzare il prelievo di risorse naturali a favore di input sostenibili ridurre e valorizzare gli scarti (da produzione, rifiuti, emissioni, scarichi) mediante azioni di riciclo o recupero ed estendere la vita utile dei prodotti e degli asset con azioni di riuso o riconversione secondo un approccio che valorizzi complessivamente l'intero ciclo di vita dei processi e/o dei prodotti in un'ottica di filiera integrata di Economia Circolare.

8. **Costruzione di percorsi e modelli di innovazione sociale**

Rientrano in questo ambito tutte le attività rivolte a facilitare e sostenere, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, percorsi di inclusione sociale, azioni di rigenerazione e valorizzazione delle comunità e dei territori, dei beni artistici e culturali, come per esempio la promozione del riutilizzo adattativo di edifici appartenenti al patrimonio culturale, il miglioramento e l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali, educativi e sanitari; la progettazione intersettoriale per ampliare e integrare l'accesso al patrimonio culturale con la promozione e fruizione del turismo culturale e del patrimonio naturale; l'introduzione di



nuovi prodotti, strumenti, processi e figure professionale per rispondere alle sfide emergenti con scelte e strategie sostenibili.

9. Politiche del lavoro e autoimprenditorialità

Rientrano in quest'ambito le attività finalizzate a promuovere nuova occupazione, sia a livello territoriale che di sistema come la costruzione di reti territoriali per l'integrazione tra servizi per il lavoro, filiera formativa e filiera produttiva, sia investendo su target specifici per la promozione di imprese cooperative, start up cooperative, workers buyout, cooperative tra professionisti e lavoratori autonomi, imprese sociali.

2. Oggetto dell'Avviso - piani formativi condivisi

L'avviso strategico si caratterizza per essere un programma di azioni formative e di attività ad esse propedeutiche strettamente integrate e finalizzate a supportare sia i cambiamenti organizzativi gestionali interni all'azienda attraverso specifici interventi formativi volti all'acquisizione e diffusione di nuove competenze sia a creare le condizioni esterne per ripensare modelli di collaborazione e opportunità di sviluppo capaci di incidere nei contesti territoriali e/o produttivi di riferimento.

I piani a valere sul presente avviso devono prevedere due distinte azioni – non formative “propedeutiche” e formative - distinte ma strettamente integrate e consequenziali. I piani dovranno realizzarle entrambe; i piani che prevedono solo azioni non formative e che non realizzeranno attività formative non sono ammissibili e rendicontabili.

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

L'Avviso 56 si caratterizza, in particolare, per la possibilità di realizzare studi di fattibilità, sperimentazioni e ricerche su rinnovati sistemi di produzione, di organizzazione del lavoro, di distribuzione, di relazioni e di radicamento sul territorio capaci di promuovere crescita, occupazione, qualità e dignità del lavoro, pari opportunità e inclusione sociale. Al contempo si distingue per l'opportunità di disseminare i risultati intermedi dei progetti e delle azioni verso target specifici ed ampliare le occasioni di confronto, informazione e sensibilizzazione sulla replicabilità delle pratiche cooperative e imprenditoriali sostenibili.

3. Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresa aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese consorziate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;



- le associazioni temporanee fra imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in associazione temporanea costituita o da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti:

- 1) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- 3) per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94 D.lgs. 36/2023;
- 4) per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

La modifica della composizione soggettiva del soggetto proponente o attuatore è consentita solo nei casi previsti dal presente Avviso e in ogni caso è soggetta a specifica autorizzazione del Fondo, a pena di esclusione dalla presente procedura o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

La sostituzione dell'ente di formazione è consentita con altro ente di formazione in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria.

In via generale e salve le specifiche ulteriori prescrizioni indicate nel presente Avviso, la modifica soggettiva è consentita se:

- 1) non determina, ad insindacabile giudizio del Fondo, alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato e garantisce la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e di quelli necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 3) non sia volta ad eludere le disposizioni del presente Avviso.

L'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita richiesta, sottoscritta anche dal soggetto sostituito, che dia evidenza delle ragioni della sostituzione e della insussistenza di pregiudizi all'esecuzione del piano. Nella richiesta deve essere



presente anche una dichiarazione attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto “sostituto” dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Il Fondo, rilascia o nega l’autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento per l’attuazione dei principi del procedimento amministrativo del Fondo.

Le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall’autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente.

Le operazioni societarie previste dall’ordinamento - quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d’azienda - non costituiscono cessione della convenzione, né delega a terzi. Esse non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo con la documentazione attestante l’intervenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa.

3.1. Associazioni temporanee

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite.

Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Avviso, sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento, contenente l’impegno a costituire l’associazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e le ulteriori indicazioni riportate nel periodo successivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- il dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l’assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- la specificazione che l’eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell’associazione temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate.

I componenti dell’associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.

Il rapporto tra i soggetti aderenti all’associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal precedente paragrafo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle altre forme aggregative previste dall’ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell’ambito di tali forme aggregative, partecipano all’Avviso.



3.3. Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati, denominati “partner di progetto”. Il coinvolgimento di soggetti delegati e/o partner è ammesso a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all’operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l’attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti a personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna.

Il valore complessivo delle attività delegate non può essere superiore al 30% del valore complessivo del piano. Da tale limite sono escluse le attività affidate ai partner.

Non si considera affidamento a soggetti terzi l’incarico per la realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione temporanea o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell’impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso il coinvolgimento di soggetti terzi può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell’operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all’effettivo valore dei servizi prestati.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall’intervento, da documentare, all’interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l’esecuzione anche di parte dell’attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.

I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto terzo dovranno essere particolarmente dettagliati nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale tali soggetti si impegnano, all’evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell’ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente piano.

Lo svolgimento dell’attività del “partner di progetto” avviene in applicazione del criterio dei “costi reali”, senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto delegato che come partner di progetto.



La richiesta di delega e/o di utilizzo di partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto della richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua presentazione.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); Tale circostanza sarà oggetto di autodichiarazione. Il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps al momento dell'erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa che l'adesione sia andata a buon fine. Per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che in merito alla scelta del canale di finanziamento risultino nel canale "Fondo di Rotazione";
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 50 del 22/03/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 51 del 22/06/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 52 del 30/09/2022;
- che non siano beneficiari di contributi a valere sull'Avviso 54 del 27/04/2023;
- che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2021 con codice C23A21;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Si riporta inoltre quanto stabilito l'articolo 5.1 del Regolamento per la Gestione del Conto Formativo pubblicato a febbraio 2023 pubblicato sul sito del Fondo "A partire dal 6 luglio 2012 tutte le imprese, ad esclusione delle sole "neoaderenti", che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull'Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Tutte le imprese "neoaderenti", anche con risorse in "portabilità", che partecipano ad un Avviso Fondo di Rotazione nei primi 12 mesi di adesione al Fondo ed ottengono un contributo non perdono le risorse (RPA) per gli anni successivi.

L'impresa, anche nel caso in cui non abbia risorse residue sul Conto Formativo in quanto utilizzate o sottratte a seguito dell'approvazione di uno o più piani a valere su un precedente Avviso del Fondo di Rotazione, che risulti beneficiaria di piani approvati a valere sul Fondo di Rotazione di un certo anno, perde le RPA future di tre (3) anni di versamento."

È consentito che una impresa partecipi ad un solo piano a valere sul presente Avviso.

Non è consentito che una singola impresa:



- **sia beneficiaria di più Avvisi del Fondo di Rotazione tra quelli emanati nel corso del 2023;**
- **partecipi contemporaneamente agli Avvisi del Fondo di Rotazione pubblicati nel corso del 2023.**

Sono **destinatari** dei piani:

1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (anche non da lavoro dipendente);
2. dipendenti inclusi apprendisti;
3. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;
4. soggetti disoccupati o inoccupati (o con contratti diversi da quelli ammessi) che l'impresa beneficiaria intende assumere.

Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l'impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto.

Si precisa che i destinatari della formazione disoccupati o inoccupati di cui al precedente punto 5 dovranno essere assunti con contratto di lavoro dipendente dall'impresa beneficiaria del piano entro il termine di gestione del piano.

Non possono essere destinatari dei piani i lavoratori che siano in mobilità, professionisti a partita iva, lavoratori interinali, tirocinanti a meno che l'impresa beneficiaria intenda assumerli entro il termine di gestione del piano. **I dipendenti che fruiscono di ammortizzatori sociali al momento della presentazione del piano sono esclusi dalla partecipazione del presente Avviso in quanto destinatari dell'Avviso 55 Cassintegrati.**

5. Regime d'aiuti

Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: *"Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014"* - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea *"de minimis"* e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *"de minimis"* nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2027**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti *"de minimis"* nel settore della pesca e modificato dal



REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2022.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell' art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse, derivanti da quelle assegnate dall'INPS al Fondo, destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano a **€ 3.500.000,00** assegnate su lista unica nazionale.

Il piano viene attribuito alla regione in base alla sede legale dell'impresa beneficiaria. E' possibile presentare piani pluriregionali.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale su lista unica nazionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento al solo item della griglia di valutazione “Qualità progettuale”; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo).

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili a norma del presente Avviso ed inseriti utilmente nella graduatoria per ordine di punteggio.

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori può essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente, con riferimento alle Organizzazioni Sindacali non presenti in azienda.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:



- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL-CISL e UIL) o in alternativa devono essere state inviate le raccomandate come di seguito specificato.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano riportate in modo chiaro le finalità, gli obiettivi specifici del piano, gli esiti attesi e i lavoratori coinvolti e tutte le attività non formative propedeutiche previste (ricerca, analisi, etc);
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nelle attività non formative propedeutiche (analisi, ricerca etc...), di formazione e di diffusione e divulgazione delle pratiche progettuali.

Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o le RSA non siano di tutte le Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il **16/01/2024** termine da intendersi essenziale.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (c.d. silenzio-assenso).

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni ma appartengano al medesimo settore, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali che organizzano le singole rappresentanze dislocate sul territorio o con le rappresentanze sindacali di gruppo se trattasi di struttura societaria con queste caratteristiche ovvero, in loro assenza con le rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL del livello di competenza.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle province interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più province;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie province e/o regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.



L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il **31/01/2024**.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

L'avviso prevede attività propedeutiche con una fase di ricerca, di progetto di sviluppo e implementazione, di rilevazione dei punti di forza, di capacità di promozione e diffusione; una successiva di definizione della proposta di formazione e rafforzamento delle competenze; entrambe le fasi prevedono azioni di diffusione e disseminazione delle metodologie e delle progettualità sperimentate.

8.1. Attività non formative propedeutiche ammesse (fase I)

Il piano dovrà esplicitare tutte le attività non formative propedeutiche previste nella prima fase. Possono essere progettate e realizzate una o più tipologie di attività ammissibili purché coerenti con le finalità e gli obiettivi specifici del piano.

Tipologia di attività propedeutiche ammissibili:

- studi di fattibilità e ricerche di settore e/o mercato¹;
- analisi organizzativa e professionale;
- consulenze e/o elaborazioni a supporto delle figure apicali e strategiche delle imprese;
- attivazione o consolidamento di partenariato;
- **realizzazione di work-shop, focus group, seminari di sensibilizzazione, approfondimento e promozione; condivisione e pubblicazione di strumenti e prodotti².**

Tra le azioni non formative rivolte al personale saranno ammesse:

- orientamento;
- attività di assesment;
- bilanci di competenze;

¹ Sono incluse analisi dei competitors, analisi della catena logistico-produttiva dei partner; lettura dei fabbisogni interni all'organizzazione, analisi della domanda potenziale degli stakeholder; mappatura della maturità digitale delle organizzazioni, analisi dell'impatto delle filiere; ricerche per il co-housing, per lo sviluppo della telemedicina, ricerche per l'occupabilità, mappatura territoriale dei servizi e delle risorse ecc. ecc.

² La progettazione dettagliata di queste attività costituisce uno degli obiettivi del piano a cui corrispondono specifici items della griglia di valutazione "*diffusione e promozione delle esperienze*".



- mappatura delle competenze;
- percorsi di individuazione validazione e certificazione delle competenze.

Non è previsto un termine specifico entro il quale realizzare le attività non formative propedeutiche ma il soggetto proponente deve tenere conto della durata massima prevista per la realizzazione del piano (cfr capitolo 9 dell'Avviso) che comprende tutte le attività (formative e non formative).

I costi delle attività non formative propedeutiche non devono superare il del **50% del contributo richiesto** come specificato nel successivo capitolo 10.

8.2. Attività formative ammissibili (FASE II)

La seconda fase prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione di una o più tipologie di attività formative coerenti con i risultati delle azioni non formative propedeutiche.

La progettazione formativa di dettaglio deve essere inserita nel formulario *on line* a cura del soggetto proponente al termine delle azioni non formative propedeutiche e approvata dal Fondo. Si tenga conto della tempistica prevista dall'Avviso per la realizzazione dell'intero intervento (azioni propedeutiche e formative).

Le attività formative devono essere connesse alle azioni previste dall'Avviso di cui ai capitoli 1, e 2.

Non sono ammissibili attività di formazione organizzata per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in tema di formazione (esempio relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro) e/o obbligatorie per l'apprendistato.

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare **anche attraverso percorsi personalizzati (one to one)** che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching*, ecc.);
4. attuano momenti formativi all'interno delle realtà produttive delle aziende (*formazione on the job*);
5. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
6. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System); la Fad asincrona è ammessa nel limite del 50% delle ore previste dal piano.

Si precisa che le modalità formative indicate nei punti da 1 a 5 possono essere svolte a distanza in modalità sincrona tramite **webinar** per il **100%** delle ore previste dal piano.

Si precisa che per quanto riguarda la formazione a distanza vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare dell'Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020**.



È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei voucher) siano previste minimo 2 ore di formazione.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia:

- Università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- certificato UNI EN ISO;
- ordine/collegio professionale;
- ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- concessionario "esclusivo" (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto.

Il soggetto erogatore del voucher non può essere il soggetto proponente del piano.

Sono ammessi piani nei quali la formazione sia realizzata esclusivamente con voucher formativi.

9. Durata

Le azioni previste dal piano debbono essere avviate entro **30** (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi (sia le attività non formative propedeutiche che le azioni formative) entro **18** mesi dalla data di inizio attività, termini da intendersi essenziali e perentori. Sarà cura del soggetto proponente del piano prevedere una congrua programmazione delle attività previste dal piano che garantisca una adeguata tempistica per la realizzazione dei percorsi formativi. Il piano dovrà essere rendicontato entro **45** giorni dalla data di chiusura delle attività. Possono essere presentate attraverso il sistema Gifcoop richieste motivate di proroga entro i seguenti termini:

- le richieste di proroga di avvio del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (60 gg dalla approvazione del contributo);
- le richieste di proroga di chiusura del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 6 mesi (24 mesi dall'inizio del piano);
- le richieste di proroga di rendiconto del piano non possono in ogni caso eccedere il termine ultimo di 30 gg (75 gg dalla chiusura del piano).

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe straordinarie rispetto ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il



bilanciamento tra il principio di *favor participationis* unitamente all'esigenza di completamento dell'attività formativa.

10. Parametri di contributo per i piani

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a € **80.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 165,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei *voucher* (voce A2.8);
- delle attività non formative (macro voci A1, A5).

All'interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo "Tipologia di attività ammissibili".

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di € **3.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Se il *voucher* è erogato da Università, o erogato con la partecipazione di queste ultime, l'importo massimo previsto è pari a **7.000 euro**.

Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi diretti e indiretti del piano (Area A) devono essere almeno l'80% del costo totale del piano (area A + Area B);
- i costi per la realizzazione delle attività formative della voce A2 devono essere almeno il **40%** del costo totale del piano (area A + Area B della Scheda G);
- i costi delle attività non formative corrispondenti alle macro voci A1 - Attività propedeutiche ad iniziative formative e A5 - Altre attività propedeutiche del preventivo nel formulario di presentazione possono essere al massimo il **50%** del valore del piano (Area A + Area B della Scheda G).

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell'Avviso.

11. Valutazione Piani Aziendali

I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base della seguente griglia:



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le tre organizzazioni sindacali	Procedura silenzio assenso (3 raccomandate) 0 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da una organizzazione sindacale (e due raccomandate) 1 punto; oppure Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacali (e una raccomandata) 2 punti; oppure Accordo di condivisione firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali 3 punti;	0-3
	Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività non formative previste dal piano	Nell'accordo sottoscritto da almeno una organizzazione sindacale è indicata la chiara ed esplicita partecipazione dei rappresentanti sindacali: alle attività non formative e propedeutiche (analisi, ricerca etc...) 2 punti; alle attività formative 2 punti; alle attività di diffusione e divulgazione delle pratiche progettuali 3 punti	0-7
Subtotale			0-10
Impresa e di contesto sviluppo	Descrizione delle caratteristiche dell'impresa/e beneficiaria/e	Descrizione relativa a mission, settore, struttura dell'organico, prodotti e servizi principali	0-4
		Descrizione delle principali trasformazioni avvenute nel corso dell'ultimo triennio (fattori di successo e fattori critici)	0-4
		Descrizione dei processi (produttivi, gestionali, di servizio) e/o delle aree aziendali che necessitano di trasformazione o innovazione (nuove figure professionali da inserire nell'organico, nuovi prodotti/servizi da implementare, nuova struttura organizzativa, adozione nuove tecnologie, ecc.)	0-4
		Descrizione del mercato/contesto in cui si situa l'azienda e potenziali elementi di sviluppo	Analisi e descrizione del mercato di sbocco dell'azienda, delle sue caratteristiche (in termini di principali concorrenti e/o potenziali soggetti partner), della



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
		sua dinamica più recente e dei suoi potenziali sviluppi.	
		Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale in cui l'azienda è inserita (descrizione di eventuali reti di partnership previste o avviate, partecipazione a programmi e/o progetti di sviluppo a livello locale, nazionale, internazionale).	0-4
Subtotale			20
Qualità progettuale	Contributo delle attività previste dal piano all'implementazione delle pratiche di innovazione e trasformazione	Descrizione generale del "piano di sviluppo": obiettivi, azioni, fasi, approcci metodologici, tempi di realizzazione, soggetti coinvolti	0-5
		Descrizione dettagliata del cambiamento atteso e dell'impatto complessivo sulle politiche di sviluppo del personale, aziendale e/o territoriale	0-5
	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: azioni, destinatari, obiettivi ed esiti attesi	Descrizione puntuale dell'articolazione progettuale e del concorso di ogni singola attività al raggiungimento dell'obiettivo: tipologia di attività (analisi, ricerca, costruzione di reti, ecc), denominazione attività e target dei destinatari e beneficiari diretti e indiretti; volume in ore, prodotti e risultati attesi	0-8
		Descrizione dei beneficiari indiretti (imprese, associazioni, pubblica amministrazione, filiere produttive ecc), delle loro caratteristiche salienti e dei risultati previsti in esito al loro coinvolgimento per cui si evinca la coerenza della scelta rispetto agli obiettivi del piano	0-6
		Caratteristiche dei destinatari diretti degli interventi (formativi e non formativi) e/o dei percorsi di sviluppo: qualifica attuale ruolo svolto in azienda, obiettivi formativi e risultati attesi	0-6



Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
		(cambio di ruolo, nuove qualifiche, percorsi di carriera, ecc)	
	diffusione e promozione delle esperienze	Descrizione degli strumenti, dei prodotti, delle metodologie e delle pratiche progettuali che saranno oggetto di diffusione e condivisione	0-10
		Descrizione delle modalità di promozione, della tempistica, del numero e tipologia di soggetti che saranno raggiunti; descrizione dei criteri di individuazione delle pratiche oggetto di condivisione e dei risultati previsti in esito alle singole attività.	0-10
	Adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutte le risorse professionali impiegate	Individuazione e descrizione delle funzioni e ruoli del team di progetto (compresi eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto)	0-5
		adeguatezza dei profili (compresi i soggetti terzi delegati e partner) rispetto alle attività assegnate e ai tempi di realizzazione	0-5
Subtotale			0-60
Monitoraggio e valutazione	Metodologie di monitoraggio in itinere e di valutazione in itinere e finale	Definizione degli obiettivi dell'attività di monitoraggio e della tipologia di valutazione, le aree di indagine, le modalità di rilevazione delle informazioni, la tempistica, le fasi, il personale coinvolto nella realizzazione dei singoli interventi ed i risultati/prodotti attesi	0-3
		Coerenza con le finalità e gli obiettivi specifici del piano formativo proposto e le voci di preventivo valorizzate	0-2
Subtotale			0-5

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Piano finanziario	Completezza e adeguatezza delle voci di costo valorizzate rispetto alle attività previste e all'articolazione del piano	Adeguatezza degli importi delle voci di costo valorizzate rispetto alle attività previste e adeguatezza dei costi orari rispetto alle risorse professionali utilizzate	0-2
	Adeguatezza/economicità del contributo in relazione al numero di lavoratori destinatari della formazione	Rapporto tra contributo del piano e numero di lavoratori destinatari della formazione (tabella "organico e destinatari" del formulario) inferiore a € 2.000,00	0-3
Subtotale			0-5
Totale	NB: I progetti sono giudicati finanziabili al raggiungimento di un punteggio minimo globale di 65/100		100

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **65/100**.

NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo il 31/01/2024), pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

12. Formazione delle Graduatorie

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **65 giorni** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Riesame della valutazione dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione richieste di riesame manifestamente generiche.



Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori composti da più persone giuridiche essi vanno inseriti come Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull'utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l'utente **ha l'onere di consultare:**

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti.**

6. Il caricamento dei formulari *on line* a valere sul presente Avviso sarà attivo dal 25/10/2023.

7. Il termine ultimo per la validazione è fissato alle ore 13:00 del giorno 31/01/2024.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell'esito positivo della validazione procederà con l'assegnazione del numero di protocollo che attesterà l'avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

NB. Dopo la validazione né il piano né ogni altro elemento del medesimo potranno essere modificati o integrati.

8. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 7/02/2024**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”.

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema. Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di associazioni temporanee non ancora costituite, **dichiarazione costituenda associazione temporanea** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatarî di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a norma di legge**.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani** le seguenti ipotesi:



1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
4. assenza dell'accordo sindacale o non conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Avviso concernenti la condivisione sindacale;
5. incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 o carenza in capo al dichiarante potere di impegnare la volontà del soggetto per il quale è resa la dichiarazione;
6. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
7. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
8. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
9. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
10. aver reso informazioni e dichiarazioni false.

Nel corso della verifica di ammissibilità dei piani Fon.Coop si riserva di chiedere i necessari chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **40 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **10 giorni** solari dal ricevimento.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà l'esclusione dalla procedura di valutazione.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.



I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e che le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Avviso mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopramenzionata.

19. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. In tal caso il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.



20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E' fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal **“Manuale di Gestione Avviso”** pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 18 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie di rispettare le specifiche procedure previste dal “Manuale di Gestione Avviso” per l'avvio sotto responsabilità;
- di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- di effettuare la chiusura del piano entro 18 mesi dalla data di avvio del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione Avviso”;
- di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo;
- di comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l'attuazione del piano formativo.

Nell'accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli *in itinere* ed *ex post* disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dall'ANPAL. Il soggetto attuatore e le imprese beneficiarie sono tenuti a rendersi disponibili a partecipare, collaborare e fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione d'impatto sui piani finanziati dal Fondo.

È fatto obbligo all'impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.



22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall'attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l'importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

E' possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Presidente del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all'Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: avvisifondorotazione@foncoop.coop; le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell'Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 21 settembre 2022

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP